

A

**Decreto federale  
sul finanziamento della partecipazione svizzera  
ai programmi di ricerca e innovazione  
dell'Unione europea negli anni 2014–2020**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>2</sup>  
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Per finanziare la partecipazione della Svizzera è accordato un credito globale di 4389,3 milioni di franchi negli anni 2014–2020:

- a. al programma quadro dell'Unione europea (UE) di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
- b. al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica («programma Euratom») negli anni 2014–2018 e alla sua possibile continuazione negli anni 2019–2020;
- c. al progetto ITER connesso al programma Euratom.

<sup>2</sup> Il credito globale è suddiviso tra i seguenti crediti d'impegno:

	<u>mio. fr.</u>
a. contributo obbligatorio per la partecipazione a Orizzonte 2020, inclusi Euratom e ITER	3955,3
b. contributo per le misure di accompagnamento nazionali	109,0
c. riserva per coprire un eventuale aumento dei contributi di cui alla lettera a in seguito a fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL o in seguito a un aumento del budget da parte dell'UE	325,0
	<hr/>
Totale	4389,3
	<hr/>

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 420.1  
<sup>3</sup> FF 2013 1687

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.

<sup>4</sup> Il sistema di controlling che misura l'efficienza economica e le ripercussioni positive della partecipazione svizzera ai diversi programmi e progetti è mantenuto.

## **Art. 2**

Se le disposizioni finanziarie previste dal futuro Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea in vista della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE di ricerca e innovazione entrano in vigore solo dopo il 1° gennaio 2014, i crediti d'impegno possono essere utilizzati, fino all'applicabilità dell'Accordo, per la partecipazione a singoli progetti.

## **Art. 3**

I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

## **Art. 4**

Il presente decreto non sottostà a referendum.